



Decreto Dirigenziale n. 116 del 21/09/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

DELIMITAZIONE PORTO DI AMALFI

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera di Giunta regionale;
- l'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

LETTE

- la delibera di Giunta regionale 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" con cui la Regione, prendendo atto del conferimento di funzioni in materia di demanio marittimo non portuale ai Comuni, ha disposto il trasferimento dei relativi fascicoli, dettando alcuni indirizzi operativi;
- la delibera di Giunta regionale 5 aprile 2002 n. 1282, di approvazione delle "Linee guida per il sistema della portualità regionale, per il sistema aeroportuale della Campania e per il sistema della logistica e della intermodalità", con cui la Regione ha inserito i porti e gli approdi di rilevanza regionale in un sistema articolato in 10 ambiti territoriali autosufficienti, omogenei sotto il profilo dell'identità territoriale ed equiaccessibili ed ha, inoltre, elencato le componenti e le funzioni del sistema integrato della portualità;
- le delibere di Giunta regionale 8 ottobre 2002 n. 4463 e 15 novembre 2002 n. 5490, con cui la Regione, in attuazione del citato art. 6, comma 1, l. reg. 3/2002, ha approvato le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica", le quali: hanno evidenziato come la funzione della portualità turistica interessi tutti i porti campani, dalla foce del Garigliano al porto di Sapri; hanno effettuato una ricognizione della realtà portuale esistente, individuando ed elencando i porti campani rientranti nei 10 ambiti territoriali autosufficienti formalizzati dalla precedente d.G.R. 1282/2002, tra cui rientra anche il porto di Amalfi; hanno schedato i suddetti porti regionali descrivendone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i servizi e le attrezzature per il diporto presenti in ciascuna struttura;
- la delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
- la delibera di Giunta Regionale 19 giugno 2008, n. 1047, di approvazione a fini ricognitivi dell'elenco "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 3/2002", tra cui rientra anche il porto di Amalfi;
- la legge regionale 13 ottobre 2008 n. 13, di approvazione del "Piano territoriale regionale" (PTR), che ha richiamato, facendo proprie, le "Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema

integrato della portualità turistica" di cui alla citata d.G.R. 5490/2002, così formalizzando con fonte normativa quali siano i porti di competenza della Regione.

CONSIDERATO

- che il porto di Amalfi rientra sin dal 2002 tra quelli di rilevanza regionale, gestiti dal Settore "Demanio marittimo, porti, aeroporti, opere marittime" della Regione Campania, e che sia la citata d.G.R. 1047/2008 che il Piano territoriale regionale, approvato con l.reg. 13/2008, ne hanno confermato la qualifica regionale;
- che i confini del porto di Amalfi non sono individuati da alcun decreto ministeriale, ma sono stati rappresentati con ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n. 28 del 16 giugno 2001;
- che la Regione Campania, con la collaborazione delle P.A. interessate, nelle more della definizione e conclusione dell'appalto con *project financing* per la "Riqualificazione del waterfront e del porto turistico di Amalfi", intende inoltre adottare un provvedimento con cui destinare le aree demaniali presenti nel porto di Amalfi, e che ai suddetti fini appare opportuno modificare i confini portuali delineati nella citata ordinanza n. 28/2001;
- che, ai sensi della d.G.R. 1047/2008, al fine di rappresentare l'esatto ambito di esercizio delle funzioni amministrative della Regione Campania nei porti di rilievo regionale, occorre individuare i loro confini, o modificare quelli in passato già formalizzati in considerazione delle trasformazioni strutturali e funzionali *medio tempore* intervenute, mediante decreti dirigenziali nel rispetto dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24, nonché della delibera di Giunta regionale 3 giugno 2000 n. 3466.

CONSIDERATO INOLTRE

- che nell'individuazione dei confini portuali occorre prioritariamente prendere in considerazione le opere di difesa naturali o artificiali che delimitano il porto, come moli di sopraflutto, moli di sottoflutto e scogliere, su cui posizionare i fanali di accesso, e includere anche le aree a terra e a mare che, per conformazione, stato dei luoghi, ubicazione e distanza rispetto alle strutture portuali in senso stretto risultino propedeutiche e funzionali al corretto e proficuo svolgimento dei servizi, attività e funzioni portuali e al rispetto della sicurezza e della navigazione, quali esemplificativamente: banchine, canali, bacini, scali, darsene, moli, scogliere, torri, fari ed altri segnali, viabilità, aree a parcheggio;
- che, per economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, proficua gestione e manutenzione delle aree, coerente e razionale disciplina della circolazione e della viabilità comunale, contiguità al centro urbano ed assenza di attività e funzioni strettamente portuali, dall'ambito portuale vanno esclusi il piazzale Flavio Gioia, il Lungomare dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme ad eccezione del marciapiede retrostante le banchine nonché il parco denominato "La Pineta e l'area ad esso immediatamente contigua, come da planimetria allegata, riconducendo dette aree e manufatti in capo al demanio marittimo gestito dal Comune di Amalfi.

RITENUTO

- che, poiché il demanio marittimo rientrante nel territorio comunale di Amalfi è gestito dalla Regione Campania e dal Comune di Amalfi, rispettivamente competenti sul demanio marittimo portuale e su quello non portuale, al fine di evitare incertezze in merito allo svolgimento di funzioni amministrative analoghe per tipologia e contenuto, ma diverse solo quanto all'ambito geografico di esercizio, occorre differenziare il demanio marittimo portuale, di competenza della Regione, da quello non portuale, di competenza dell'Ente locale;
- che, fermi restando i confini tra demanio marittimo e proprietà privata individuati dal Sistema informativo demanio (cd. SID), le cui funzioni permangono in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, l'individuazione dei confini portuali esula dalle competenze statali, con particolare riferimento ai poteri dominicali in capo all'Autorità marittima e all'Agenzia del demanio, atteso che è in ogni caso fatta salva la demanialità del bene né si incide sulla titolarità della proprietà, come chiarito dall'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 10934/02-D.M. del 17/01/2003, e che permangono integre le funzioni ed i compiti dell'Autorità marittima, operante per quanto di competenza sia sul demanio marittimo portuale che su quello non portuale;
- che, pertanto, è possibile addivenire ad un accordo tra Regione e Comune ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, per disciplinare in maniera collaborativa attività di interesse comune.

TENUTO CONTO

- che, ai sensi della vigente normativa in tema di riparto e separazione di funzioni tra organi politici e dirigenza, spetta ai dirigenti adottare provvedimenti amministrativi e accordi tra P.A.

PRESO ATTO

- dei verbali di conferenza di servizi del 10 gennaio 2012, 12 aprile 2012 e 18 settembre 2012, nonché dell'esito del sopralluogo del 20 febbraio 2012 e della delibera della Giunta comunale di Amalfi n. 149 del 7 giugno 2012;
- dell'accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del porto di Amalfi", sottoscritto il 18 settembre 2012 tra il Settore "Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime" della Regione Campania e il Comune di Amalfi;
- della pubblicazione dell'elaborato grafico, contenente i confini del porto di Amalfi e la cd. dividente demaniale, nella pagina web dell'URP della Regione Campania, sulla sezione dedicata alle attività del Settore Demanio marittimo, a far data dal ... settembre 2012, al fine di acquisire osservazioni da parte di eventuali soggetti portatori di interessi.

ATTESO

- che nelle more del completamento delle operazioni di misurazione e rilevazione delle coordinate Gauss – Boaga dei confini portuali da parte di tecnici regionali è comunque possibile ed opportuno formalizzare detti confini, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento di regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Amalfi.

DECRETA

1. È approvato l'allegato Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Delimitazione dell'ambito portuale del porto di Amalfi", stipulato tra il Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti, Opere marittime della Regione Campania e il Comune di Amalfi in data 18 settembre 2012.
2. Con successivo provvedimento lo stralcio planimetrico recante i confini del porto di Amalfi, allegato al presente decreto, sarà dettagliato mediante indicazione delle coordinate Gauss – Boaga.
3. Dell'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà data comunicazione al Comune di Amalfi, alla Capitaneria di Porto di Salerno, all'Ufficio locale marittimo di Amalfi, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Dogane per il prosieguo di competenza.
4. Copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.

Il dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto